

Promemoria

Violazione degli obblighi di diligenza nello spargimento del liquame



1. Il problema

Nell'utilizzo (deposito, spargimento) dei liquami è necessario fare attenzione a che questi non defluiscono in modo incontrollato. Ciò può infatti comportare l'inquinamento delle acque o la concimazione di determinati settori che non dovrebbero essere trattati con liquame¹.

La persona che lavora con liquame (di regola un agricoltore) si assume la responsabilità di adottare le opportune misure di diligenza. Oggi, un agricoltore è perfettamente a conoscenza dell'obbligo di prendere, nello spandere liquame, tutte le misure di sicurezza del caso.

Prima di spandere liquame si deve controllare che le attrezzature e le macchine adoperate siano in grado di funzionare in modo ineccepibile. Tra le misure più importanti vi è la manutenzione dei tubi per lo spargimento del liquame. Questi sono sovente esposti alle intemperie e con il passare del tempo possono danneggiarsi. Regolari controlli visivi e prove di resistenza alla pressione, ed eventualmente la sostituzione di un tubo per lo spargimento del liquame vecchio o difettoso con uno nuovo, sono perciò indispensabili.

I tubi utilizzati per lo spargimento del liquame non dovrebbero essere posati, come insegna l'esperienza, sopra un ruscello o attraverso il bosco. Se un tubo dovesse ad esempio scoppiare si corre il rischio di fuoriuscita di una grande quantità di liquame.

Nello stoccaggio del liquame è necessario fare attenzione che in nessun punto esso possa defluire o infiltrarsi. Le piazzole antistanti alle stalle/corti recintate di libera uscita devono essere messe in sicurezza in modo tale che feci e accumuli di escrementi prodotti dagli animali non possano raggiungere il terreno scoperto, potendo così inquinare le acque, ma vengano convogliati nella cisterna per il liquame (norme edilizie).

2. Basi legali

Di seguito un'elencazione delle più importanti prescrizioni relative alla violazione degli obblighi di diligenza nello spargimento del liquame.

a) Disposizioni penali

Art. 70 cpv. 1 lit. a della Legge federale sulla protezione delle acque (RS 814.20; LPAc)

È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente, illecitamente, direttamente o indirettamente, introduce nelle acque, lascia infiltrare oppure deposita o spande fuori dalle acque sostanze atte a inquinare e con ciò provoca un pericolo d'inquinamento delle acque (art. 6).

Art. 61 cpv. 1 lit. e della Legge sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01; LPAmb)

È punito con la multa sino a 20'000 franchi chiunque intenzionalmente utilizza sostanze, senza che siano accompagnate dalle necessarie informazioni o istruzioni, in modo tale che esse, i loro derivati o i loro rifiuti possono mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo (art. 28).

¹ Cfr. in riferimento ai luoghi vietati il promemoria „Spargimento di liquame a tempo indebito o in luoghi vietati“ / pag. 14

- Art. 70 cpv. 2 LPAc Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.
- Art. 61 cpv. 2 LPAmb Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

b) Ulteriori disposizioni in materia

- Art. 7 cpv. 5 LPAmb Per sostanze si intendono gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante un processo produttivo. Sono loro equiparati i preparati (composti, miscele, soluzioni) e gli oggetti che contengono tali sostanze.
- Art. 5 cpv. 1 e cpv. 2 lit. a e lit. b dell'Ordinanza sui concimi (RS 916.171; OCon) I concimi sono sostanze che servono al nutrimento delle piante (cpv. 1). Sono considerati concimi ai sensi della presente ordinanza: *concimi aziendali*: liquame, letame, percolato del letame, prodotti della separazione del liquame, succo d'insilato e deiezioni comparabili, trattati o no, provenienti dall'allevamento di animali da reddito a scopo agricolo o professionale oppure dalla produzione vegetale della propria azienda agricola o di altre aziende agricole, nonché il 20 per cento al massimo di materiale di origine non agricola (cpv. 2 lit. a), nonché *concimi ottenuti dal riciclaggio* (...) (lit. b).
- Art. 7 cpv. 6^{ter} LPAmb Per utilizzazione si intende qualsiasi attività relativa a sostanze, organismi o rifiuti, segnatamente la produzione, l'importazione, l'esportazione, la messa in commercio, l'impiego, il deposito, il trasporto o lo smaltimento.
- Art. 3 LPAc Ognuno è tenuto a usare tutta la diligenza richiesta dalle circostanze al fine di evitare effetti pregiudizievoli alle acque.

3. Ulteriori indicazioni

a) Rapporto tra le disposizioni penali della LPAmb e della LPAc

Le distinte disposizioni penali tutelano beni giuridici diversi. La LPAc protegge in modo speciale le acque e le sorgenti contro gli inquinamenti, mentre la LPAmb protegge l'uomo e l'ambiente in generale. In un procedimento penale avente per oggetto l'utilizzazione contraria alle regole d'arte di liquame è data sempre l'applicazione della LPAmb. Nel caso ne risultino colpite acque di superficie o sotterranee, sussiste anche infrazione contro la LPAc.

b) Inquinamento di acque potabili

nel caso venga inquinata acqua potabile (se ad esempio viene sparso liquame troppo vicino a una captazione di acqua potabile, oppure un tubo scoppia nei pressi di una captazione), trova applicazione l'art. 234 del Codice penale (RS 311.0; CP)². Se un'infrazione contro la LPAc adempie contemporaneamente la fattispecie dell'art. 234 del CP, è applicabile soltanto l'art. 234 del CP (art. 72 LPAc).

4. Ulteriori ausiliari esecutivi / Informazioni

Se avete domande su uno di questi temi, il vostro rispettivo Ufficio cantonale per l'ambiente vi sarà volentieri d'aiuto.

Il Servizio avarie dell'Ufficio cantonale per l'ambiente è raggiungibile attraverso la Centrale di pronto intervento e vi offre sostegno tecnico specialistico – in caso di emergenza 24 ore su 24 sul posto.

² Cfr. in merito il promemoria "Inquinamento di acque potabili" / pag. 21

Lista di controllo (allegato al rapporto di Polizia)

Utilizzo del concime di fattoria

Principio: il terreno deve avere capacità di assorbimento, in modo che le sostanze fertilizzanti non vengano ruscellate o dilavate. Il liquame pertanto può essere sparso soltanto su terreni in grado di assorbirlo.

Per indicazioni più dettagliate v. i Promemoria "Spargimento di liquame a tempo indebito o in luoghi vietati" e "Spargere liquame in inverno".

Se almeno una delle seguenti situazioni viene constatata → Referto positivo, denuncia!

Contrassegnare ciò che fa al caso [☒]

Spargimento di liquame a tempo indebito (particolarmente in inverno)

- Il suolo è ricoperto di neve (la coltre nevosa permane in base alle condizioni meteorologiche e al luogo per più di un giorno)
- Il terreno è gelato in profondità (in punti diversi non si riesce più ad affondare nel suolo un oggetto acuminato, come un coltellino o un cacciavite, senza un notevole impiego di forza)
- Il liquame è stato sparso durante il periodo di riposo vegetativo (le temperature medie sono da almeno 5 giorni sensibilmente inferiori a 5°C)
- Il terreno è saturo d'acqua (al suolo rimangono pozzanghere e una prova di terreno viene percepita al tatto bagnata e pastosa)
- Il terreno è completamente secco (sono visibili screpolature da ritiro).

Spargimento di liquame o di letame in luoghi vietati

- Liquame o letame sono stati sparsi in un'area di protezione della natura, nel bosco, in un boschetto campestre, in una siepe o in un'acqua di superficie. La zona tampone (distanza) prescritta di almeno 3 metri da queste aree è stata chiaramente oltrepassata
- Liquame o letame sono stati sparsi nell'area di captazione di un settore di protezione delle acque (zona S1).
- Concime di fattoria liquido (liquame) è stato sparso in un settore di protezione più ristretto (zona S2) senza autorizzazione derogatoria cantonale.

Spargimento di letame in inverno

- Il suolo è ricoperto di neve
- Il suolo è gelato in profondità e sussiste il pericolo di un inquinamento delle acque (ruscello nelle immediate vicinanze).

Deposito di letame su suolo non consolidato

- Letame è stato depositato provvisoriamente da diverse settimane su terreno non consolidato.

1. Registrazione delle **generalità**; comminatoria di denuncia
2. **Riprese fotografiche** del sito oggetto di constatazione, con relativa indicazione della data
3. Periodo di riposo vegetativo: misurazione della **temperatura dell'aria** sul luogo. Temperatura media diurna e notturna degli ultimi 5 giorni sensibilmente inferiore a 5°C.? (consultare p.e. www.ostluft.ch, www.agrometeo.ch oppure chiedere all'Ufficio cantonale per l'ambiente)
4. In caso di inquinamento delle acque informare il **Servizio avarie** tramite la Centrale di pronto intervento

Indicazioni complementari in caso di referto positivo

- Un corpo idrico è stato inquinato (se sì: => utilizzare la lista di controllo "Inquinamento delle acque")
- Un corpo d'acqua si trova nelle immediate vicinanze, e liquame o letame vi potrebbero affluire tramite dilavamento?

Se sì, quale? _____

- Quantitativo del liquame sparso: _____ m³, superficie concimata: _____ ha

Luogo/data: _____

Firma: _____